

Alleg. A° 4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE 21°, 22° e 23° LOTTO DI CASE
POPOLARI NEL COMUNE DI OSTUNI -Esercizio 1960/61
Legge 26.10.1960 n.1327.-

Repertorio N. 4020.-

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

l'Impresa Dante Semeraro da Martina Franca.-
Importo netto £. 106.333.000 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantadue il giorno sette
del mese di maggio, nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi- sita in via G. R. Casimiro, n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto predetto, giusta deli-
bera 10.11.1955 N. 347, ai sensi dell'art. 151 e 153
del R. D. 28 aprile 1938, n. 1165 richiamato in vigore

Registrato a Brindisi li 23 mag 1962
al N. 1886 Mod. 1 Vol.
Esatte lire *Licciurventi*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913 n. 89.-

1ª)-Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi .-

2ª)- Il Sig. Dante Semeraro nato il 10.1.1904 in Martina Franca ed ivi residente in via Battaglini 8.-

Le suddette parti della cui identità personale io Funzionario Rogante sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni.-

PREMESSO

CHE il Ministero dei LL. PP. Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari con provveditoriale 13.6.961 n. 9714 diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL. PP. Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Roma-ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO. PP. di Bari, N. 452 in data 12.5.1961, ha approvato nell'importo di Lire

£. 120.000.000- di cui £. 113.000.000- a base d'asta, il progetto in data febbraio 1961 compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla Legge 26.10.1960, n. 1327 e dall'art. 1 della Legge 8.4.1954, n. 144 per l'esercizio 1960/61 con decreto del Ministero dei LL. PP. 2.10.1961 n. 10217 registrato alla Corte dei Conti il 6.11.1961 registro 47 LL. PP. foglio 230 autorizzando l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere per l'appalto, dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di Imprese idonee da stabilirsi d'intesa con lo stesso Provveditorato.-

CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno otto febbraio 1962 ad ore 11, si inviava invito di partecipazione a n. 50 imprese edili e Cooperative come da raccomandata 19.1.1962 n. 394 (ALLEGATO 1) stabilendosi al giorno 7 febbraio 1962, ad ore 18 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.-

CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale in data 8.2.1962 (ALLEGATO 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Dante Smeraro da Martina Franca con il ribasso di asta

di £. 5.90% (lire cinque e centesimi novanta per cento).-

CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di appalto (ALLEGATO 3) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 19.1.1962 n. 396.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni(ALLEGATO 4) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Dante Semeraro si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Dante Semeraro" IMPRESA"

ART. 2 - Forma parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. approvato con R.D. 28.5.1895 e successive modifiche.-

Col presente contratto si intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti col presente atto convenuti alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata.

ART. 3)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Dante Semeraro la quale accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione dei lotti 21°, 22° e 23° di case popolari in Ostuni, giusta progetto redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL. PP. Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari- con provveditoriale 13.6.1961 n. 9744 per l'importo di £. 113.000.000 - a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di £. 5.90% (£ire cinque e centesimi novanta per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette £. 106.333.000- (£ire centoseimilionitrecentotrentatremila).-

ART. 4.- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dall'offerta ed

accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 5.- L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 6.- L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere

corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7°- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di £. 11.000.000.- (lire undicimilioni) in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art.58 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di £. 500.000.000.- concesso dalla Cassa DD.PP. posizione 28505 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 26.10.1960 n.1327 ed art.1 della Legge 8.4.1954 n.144.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione sui LL.PP. , dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 8.- Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924, numero 827 sulla Contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953, n. 936.-

ART. 9.- A norma dell'art. 339 della Legge sui LL. PP. 20.3.1865, n. 2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori in oggetto senza esplicita preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- A)- per la fornitura dei materiali;
- B)- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 10°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto di appalto il Sig. Italo Semeraro nato a Martina Franca il 12.12.1907 ed ivi residente in via Metastasio n. 15 che offre tutte le

garenzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.-

ART.11.- Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio presso la Segreteria Comunale di Brindisi .-

ART.12.- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto la Impresa Dante Semeraro costituisce la cauzione di Lire e £. 5.315.650- (Lire cinquemilioni trecentosedicimila seicentoquanta)- mediante titoli di cui all'elenco (ALLEGATO 5) per un valore nominale complessivo di £. 6.050.060- (Lire seimilioni cinquantamila sessanta)- ed un controvalore effettivo di mercato, decurtato dello scarto prudenziale del 10% (dieci per cento) di £. 5.325.210.- (Lire cinquemilioni trecentoventicinquemiladuecentodieci).-

Detti titoli sono stati depositati presso il Banco di Napoli- Succursale di Brindisi- Tesoriere dell'Istituto e vincolati a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART.13°)- Per tutto quanto riguarda la designazione

forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere in oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dallo allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. -

ART. 14°) - L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati. -

Art. 15°) - Le spese tutte del presente contratto per diritti di Segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future compresa la Imposta Generale sull'Entrata e la Imposta comunale di consumo sui materiali da cos-

truzione della misura stabilita dalla Legge 2.2.60 n. 35 sono ad esclusivo carico dell'Impresa la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e della Legge 2.7.1949 N. 408 e successive modificazioni.

ART. 16°) - Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affida all'Impresa Dante Semeraro di Martina Franca la esecuzione dell'appalto di cui trattasi, accetta quale supplente il Sig. Italo Semeraro da Martina Franca e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'aumentare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. -

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. -

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. -

In applicazione dell'articolo Unico della Legge e
24.11.1961 n.1283 il presente contratto viene re-
datto in carta semplice e verrà registrato a tas-
sa fissa minima a norma della precitata legge e
dell'art.14 della Legge 2.7.1949 n.408 e succes-
sive integrazioni, contenenti disposizioni per
l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta
di quattro fogli di carta semplice, scritti da
persona di mia fiducia per intero su facciate do-
dici e righe nove fino a questo punto della tre-
dicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.
FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE.-

f.to: Ubaldo Vallarino

" : Semeraro Dante

" : Italo Semeraro -Impresa Supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-



Per copia conforme

Brindisi, li. 10 10 1964
IL DIRETTORE GENERALE
(Carm. Avv. Vincenzo Palma)